



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 222 del 2017, proposto da:

Giuseppina Manca e Ilaria Manca, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Loi e Sonia Marras, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Elisabetta Porcu, in Cagliari, via San Benedetto n. 13;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;

nei confronti di

- Rita Caneo, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Rossi, Nicola Ibba e Roberta Patrizia Giannotte, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

- Maria Monica Luisa Fiore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della determinazione del Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e Governo clinico dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Sardegna n. 53 del 26 gennaio 2017, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 90 sedi

farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna, nella parte in cui alle odierne ricorrenti risulta assegnato il punteggio di 42,54, anziché di 49,04 e non è stata attribuita la maggiorazione del 40% per ruralità fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 della l. 221/1968;

- dell'art. 8 del bando del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche ove interpretato nel senso che l'attribuzione della "...maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti, ave sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge n. 221/1968" per i titolari o i collaboratori di farmacie rurali non trovi applicazione per quei concorrenti che abbiano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti);

- della scheda di valutazione della ricorrente nella misura in cui nel "dettaglio punteggi esperienze professionali del candidato" è riportato il punteggio 0,000 nella riga denominata "maggiorazione ruralità".

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e di Rita Caneo.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

In data 5 febbraio 2013 la Regione Sardegna ha bandito un concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente a oggetto l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio.

Terminata la procedura, gli esiti della stessa e l'art. 8 del bando sono stati impugnati, tra gli altri, dalle dottoresse Giuseppina Manca e Ilaria Manca con il ricorso ora all'attenzione del Collegio.

Le ricorrenti -che alla procedura hanno partecipato "in associazione", collocandosi al 22° posto- si lamentano della mancata assegnazione di una speciale maggiorazione di

punteggio legata a un titolo di esperienza professionale (legato alla c.d. “ruralità” delle precedenti sedi occupate), il cui riconoscimento, secondo la prospettazione, avrebbe loro consentito di collocarsi al primo posto della graduatoria.

Il gravame è stato notificato solo ad alcuni dei soggetti collocati in graduatoria.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Sardegna e una controinteressata.

Considerato che:

A) l'eventuale accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti comporterebbe una modifica della graduatoria concorsuale incidente sugli altri concorrenti e, inoltre, il ricorso non è stato notificato a tutti loro;

B) si rende, pertanto, necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio, effettuabile “per pubblici proclami” sul sito web della Regione Sardegna, mediante pubblicazione di un avviso dal quale risultino:

b1) l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

b2) i nominativi dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

b3) gli estremi dei provvedimenti impugnati;

b4) i controinteressati, indicati come *“I soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente a oggetto l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, indetto dalla Regione Sardegna con bando pubblicato sul BURAS 5 febbraio 2013, n. 6”*;

b5) l'indicazione che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito *“www.giustizia-amministrativa.it”* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione *“Ricerche”*, sottosezione *“Ricorsi”*, rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna - Cagliari della voce *“Attività istituzionale”*, sottovoce *“Tribunali Amministrativi Regionali”*;

b6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b7) il testo integrale del ricorso.

C) In ordine alle prescritte modalità la Regione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna, su supporto informatico, da parte dei ricorrenti- del testo

integrale del ricorso, della presente ordinanza e della dicitura descritta al precedente punto b4), in calce ai quali dovrà essere precisato:

c1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

c2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. SARDEGNA – Cagliari della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

D) Si prescrive, inoltre, che la Regione resistente:

d1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

d2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra descritto, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

d3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e il sopra citato riferimento ai controinteressati come *"I soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso pubblico regionale straordinario per titoli, avente a oggetto l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, indetto dalla Regione Sardegna con bando pubblicato sul BURAS 5 febbraio 2013, n. 6"*.

Si dispone infine che dette pubblicazioni vengano effettuate nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Per l'ulteriore trattazione del ricorso dev'essere fissata la pubblica udienza del 4 ottobre 2017 e nel frattempo resta sospesa ogni decisione sul rito sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) dispone l'incombente di cui in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza del 4 ottobre 2017.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonio Plaisant

IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO